


# Affidi e adozioni

---

---

Alessandra Cordiano  
Università di Verona



**1) Adozione: istituto antico?**

**2) Adozione o affidamento?**

**3) Ratio originaria adozione:  
trasmissione del patrimonio**




**Adozione  
e  
Affidamento**

# La normativa di riferimento

---

Fino al 1967, nel c.c. solo art. 291 e tutela per minori

Dal 1967: adozione come strumento di solidarietà sociale





**Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.**

**Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.**

**A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.**

**Giustizia Child friendly**

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse del fanciullo** deve essere **considerazione prevalente**



**Art. 3**  
**Convenzione**  
**di New York**  
**1989**

# Carta di Nizza 2000 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Il bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo **interesse**.



**ART. 8 – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
(CEDU)**

**Diritto al rispetto della vita privata e familiare  
(applicato a diritti di minori e adolescenti)**

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua **vita privata e familiare**, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. **Non** può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto **se non in quanto tale ingerenza** sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la **protezione dei diritti e delle libertà altrui**.





Oggi (l. 184/1983, modif. da l. 149/2001), 4 tipi di adozione:

- 1. Adozione piena:** abbandono; famiglia adottiva e creazione legame filiazione pari a procreazione
  - 2. Adozione internazionale:** stessi presupposti, procedura  $\neq$
  - 3. Adozione speciale:** non si può/non è opportuna adozione piena; art. 44 lett. a-d (CASI: legami affettivi per minore orfani; coniuge adottivo; minore disabile; altre ipotesi..); procedura ed effetti  $\neq$  (es. no abbandono; no requisiti; situazioni inedite da tutelare)
  - 4. Adozione di maggiorenni (rinvio)**
- 



## **Adozione piena** (tratti salienti):

- (a) **situazione abbandono**: come ci si arriva? Art. 9 l.ad.: segnalazioni e richiesta del pm e processo! casi per abusi-maltrattamenti, minori in affidamento o comunità; allontanamenti urgenza; parti anonimi; abbandoni promiscui; minori orfani o msna: **attenzione!**
- (b) **requisiti coppia**: idoneità adottiva e coppia coniugale eterosessuale
- (c) **procedura ed effetti**: abbinamento e affidamento preadottivo; creazione legame filiazione pari a procreazione
- (d) **caratteristiche tradizionali**: segreto e recisione dei legami (art. 27); scienze psico-pedagogiche (attaccamento); accesso alle origini (art. 28)





## Adozione // Affidamento temporaneo: in origine

- 1) Affidamento **temporaneo**: strumento **alternativo** all'adozione (art. 2 ss.)
  - 2) Presupposti: **temporaneità (MA) reversibilità del disagio familiare**
  - 3) Progetto: allontanamento minore e **rientro in famiglia**
  - 4) Max **24 mesi (proroga possibile)**
  - 5) **Affidatario?** Famiglia (anche non coniugale), single, comunità familiare, istituto assistenza pubblico o privato
  - 6) Affidatario collabora per **mantenimento legami** con famiglia (geografia ≠)
- 



## Assetto originario ed evoluzione della materia

1. Prevalenza adozione **piena** e **distinzione** da affidamento temporaneo
  2. **Cosa accade in questi ultimi 15/20 anni?**
    - a) **Giurisprudenza ita:** adozione extrema ratio (assenza legami o pregiudizio grave e/o irreversibile); priorità è preservare e curare legami
    - b) **Cedu e condanne all'Ita** (dal 1999): analogia indicazione e sollecitazione altre forme adottive «aperte» e osmosi affidamento-adozione
    - c) **Evoluzione scienze psi/ped:** non sempre necessario recidere legami con famiglia d'origine; possibili legami autentici, funzionali in molti modi
- 

## Quali effetti?

---



- 1) **Affidamento** diventa lo strumento prioritario per intervenire a preservare e curare i legami
- 2) Potenziamento e nuove **forme** di affidamenti;
- 3) Complessità familiari: straniere e msna
- 4) Rientro si attesta 30% (2020 e 2023)
- 5) Cambia spesso la **tempistica** dell'affido (+4-38%)
- 6) Si sperimentano nuove forme adottive per traghettare i minori da affidamenti ad adozioni.
- 7) Come? aumenta l'accesso alle forme adottive speciali come strumento di approdo (**art. 44**)

# Adozioni in casi particolari (art. 44)

---



1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (lo stato di abbandono):



a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al 6 grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, se il minore è orfano;



b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;



c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;



d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo

Nb: a), c), d): anche coppie non coniugate, anche single

# Affido sine die e Adozione mite Art. 44 lett. d

Affidamento **prolungato**: senza termine, con termine scaduto, fino ai 18; fallisce progetto di rientro per famiglia inadeguata

**Concetto**: semiabbandono; legami positivi con famiglia d'origine ci sono, ma essa non è in grado di prendersi cura dei/delle minori (situazione cronica)

**Quale soluzione** prima 18 anni?

Prima esperienza del Tm BARI: da affido sine die ad **adozione mite (con art. 44 lett. d)**; no recide legami originari con famiglia ma consolida il rapporto con coppia affidataria

## Affido a rischio giuridico

Durante la procedura per verificare lo stato di abbandono, si colloca il minore presso una **famiglia affidataria che ha già idoneità adottiva**

Se il minore è dichiarato adottabile, quell'affido si tramuta in affidamento **preadottivo**

- Procedura più celere
- No sradicamento minore
- Es. per parto anonimo, orfani..



# Adozione in continuità affettiva (l. 173/2015):

---

1. Prolungato periodo di affidamento,
2. il minore è orfano e
3. dichiarato adottabile.
4. Se famiglia affidataria ha requisiti:
  - adozione piena (coppia coniugata)
  - adozione art. 44 lett. a (single o conviventi)
5. Legami affettivi significativi, stabili, duraturi tra minore e coppia affidataria



Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore

- fa ritorno nella famiglia di origine o
- è dato in affidamento ad altra famiglia o
- è adottato da altra famiglia,

È comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

# **Art 44, lett. d:** **Impossibilità** **di affidamento** **preadottivo**


Trib. MinorenniBologna, 06/07/2017

L'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d della legge 184/1983, può trovare applicazione anche in caso di **impossibilità giuridica** di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono, sussistendo un genitore biologico che ne ha cura.

La norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista un interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale.

**Casi di minori in continuità affettivi ma non orfani**  
**Anche per coppie non coniugate o single**

## Art. 44 lett. d e adozioni omoaffettive:



L'adozione in casi particolari, art. 44, lett. d),, costituisce istituto suscettibile di **interpretazione estensiva** al fine di evitare discriminazioni a danno delle coppie formate **da persone dello stesso sesso**.

In particolare, **non** presupponendo una situazione di abbandono dell'adottato, ma **solo l'impossibilità, di fatto o di diritto, dell'affidamento preadottivo**, la norma indicata deve ritenersi applicabile anche in favore del partner dello stesso sesso stabilmente convivente con il genitore biologico del minore che vi abbia consentito, sempre che sia stata accertata in concreto la corrispondenza **con l'interesse del minore**, e quindi, l'idoneità genitoriale dell'adottante e l'esistenza di uno stabile legame affettivo di questi con il minore. App. Milano, 09/02/2017

Usò anche per **GPA di coppie etero/omosessuali**


# Adozione c.d. aperte (Corte cost. 183/2023 )

---

Art. 27 sulla recisione dei legami:

Nelle adozioni piena, la cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d'origine riguarda sempre i **legami giuridico-formali** di parentela.

Diversamente, per le **relazioni di natura socio-affettiva** non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l'interesse del minore.





**1) Cosa rimane?**

**2) Revisione alcuni aspetti  
adozione piena (età, coniugio) e  
dell'adozione speciale, o...**

**3) Revisione complessiva?**

**4) Complessità famiglie e  
scarsità risorse pubbliche**



**Adozione  
e  
Affidamento**